



COMUNE DI TRIVIGNO

Provincia di Potenza

AREA TECNICA II

Servizio Edilizia residenziale pubblica

Reg. Gen. N. 138 del 04/10/2022

DETERMINAZIONE n. 57 del 04/10/2022

OGGETTO:

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO FORMULATO
DALLA SIG.RA BLESCIA TERESA PRESSO IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA BASILICATA. - affidamento
incarico di assistenza legale - CIG ZF43804282**

**Il Responsabile dell'AREA TECNICA II
Ing Rocco Fiore**

Il Responsabile dell'AREA TECNICA II

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letti e richiamati:

- il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di TRIVIGNO, approvato con deliberazione di G.C. n. 64/2008 e, da ultimo, modificato con deliberazione di G.C. n. 47 del 13/10/2017;
- il modello organizzativo del Comune di TRIVIGNO, la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l'assegnazione del personale alle Aree funzionali, approvati con la summenzionata deliberazione di G.C. n. 47/2017, esecutiva ai sensi di legge;

Atteso che:

- il modello organizzativo del Comune di TRIVIGNO è articolato in Aree - Servizi;
- con Decreto N. 1 del 13.2.2022, il Sindaco del Comune di TRIVIGNO, ha attribuito allo scrivente l'incarico di Responsabile dell'AREA N. 3 Tecnica II e ad interim dell'AREA N. 2 Tecnica I ed il relativo incarico di Posizione Organizzativa;

Premesso che:

- Negli ultimi due anni si susseguono una serie di denunce su presunti abusi edilizi, da parte di alcuni cittadini residenti nel Comune di Trivigno;
- Il Comune di Trivigno, con Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica n. 2 del 28.10.2021, ha ingiunto ai diretti interessati, la demolizione di alcune opere abusive, tra cui la *"Realizzazione di un terrazzo delle dimensioni di circa mt 3,00 x 2,00 in aderenza all'unità immobiliare di proprietà identificata in catasto al foglio 4 particella n. 559 sub 1. Lo stesso è stato ottenuto realizzando un terrapieno al fine di portare la quota di calpestio in piano ed alla pari con quella quell'unità residenziale. Il Terrazzo, recintato con balausta in ferro, sorge su un'area pubblica, precedentemente interessata dalla presenza in parte di una scalinata ed in parte di pavimentazione in basole di pietra, ed evidente uso esclusivo dell'immobile a cui è, di fatto, legato pertinenzialmente."*;
- Il proprietario dell'immobile adiacente l'abuso anzidetto, con istanza acquisita al protocollo Ente n 4425 in data 28.12.2021, la sig.ra Blescia Teresa, nata a Potenza il 6.4.1977 e residente in Barcellona (Spagna) con domicilio in Trivigno alla via Roma n. 22, chiedeva la cessione di una porzione di strada comunale, catastalmente identificata quale "strade" in aderenza alla propria unità immobiliare ubicata in via Garibaldi e identificata in catasto al foglio 4 p.lla n. 559 sub 4, sulla quale insiste un terrazzino realizzato dalla stessa richiedente in assenza di titolo edificatorio e oggetto di ordinanza di demolizione n. 2 del 28.1.2021;
- Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 16 del 31.5.2022, ha deliberato di non ritenere accoglibile l'istanza formulata e pertanto di non provvedere alla sdemanializzazione della porzione di strada di cui in oggetto, dando atto che il bene in parola riveste interesse per il comune di Trivigno per finalità pubbliche e non costituisce un reliquato privo dei caratteri di demanialità che, pertanto, non può essere alienato, esprimendo altresì la propria volontà sfavorevole alla cessione della predetta porzione di strada comunale e di procedere, pertanto, a non alienare alla sig.ra Blescia Teresa il bene non autorizzando in via definitiva i competenti uffici a procedere all'alienazione della superficie;

Preso atto che la sig.ra BLESCIA Teresa, cod. fisc.: BLS TRS 77D46 G942Y, nata in Potenza il 06.04.1977 e residente in Barcellona (Spagna) in via Blasco de Garay n. 5, rappresentata e difesa, dall'Avv. Rosario Santoro, presentava ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 8.8.2022 al n. 2574, contro il Comune di Trivigno in persona del Sindaco p.t. e comunque del suo l.r.p.t., con sede in Trivigno in P.zza Plebiscito n.1 e nei confronti del Responsabile dell'Area n. 3 Tecnica II, in persona dell'Ing. Rocco Fiore, domiciliato in ragione della carica presso la sede municipale in Trivigno in P.zza Plebiscito nr. 1, per l'annullamento, previa sospensiva:

- della comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 2283 del 22.06.2021, non conosciuta né notificata alla ricorrente, se e per quanto lesiva dei propri interessi;
- della relazione di sopralluogo prot. n. 3690/2021 del 25.10.2021, non conosciuta né notificata alla ricorrente, se e per quanto lesiva dei propri interessi;
- dell'Ordinanza di demolizione n. 2 del 28.10.2021, a firma del responsabile dell'Area n. 3 Tecnica II del Comune di Trivigno, non notificata alla ricorrente;
- della comunicazione di presunti abusi edilizi acquisita al protocollo dell'ente al nr. 170/2022, non conosciuta e notificata, se e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
- della relazione del responsabile dell'Area 3 Tecnica II, prot. n. 1456 del 02.05.2022, riferita allegata alla deliberazione di C.C. n. 16 del 31.05.2022, ma di fatto mancante e, come tale, non conosciuta dalla ricorrente, se e per quanto lesiva dei propri interessi;
- della relazione di sopralluogo prot. 1767 del 26.05.2022, non conosciuta né mai notificata alla ricorrente, se e per quanto lesiva dei propri interessi; -della deliberazione del consiglio comunale di Trivigno nr. 16 del 31.05.2022, notificata il 17.06.2022;
- della nota prot. n. 1981 del 16.06.2022, notificata il 17.06.2022, con la quale il comune di Trivigno comunicava alla ricorrente l'obbligo di ottemperare all'ordinanza di demolizione nr. 02, prot. 3740 del 28.10.2021 nel termine residuale di 27 giorni;
- della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 del 21.02.2022, notificata il 22.02.2022, se e per quanto lesiva dei propri interessi; - dell'Ordinanza di demolizione n. 1 del 04.07.2022, notificata il 06.07.2022; - di tutti gli atti preparatori, connessi, presupposti e consequenziali anche se qui non citati e non conosciuti;

Considerato:

- che, sussistendone i più ampi presupposti, occorre confutare tutte le prospettazioni formulate dalla parte attrice;
- che, allo scopo, risulta indispensabile costituirsi in giudizio e procedere alla nomina di legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica del Comune al fine di tutelarne le ragioni;

Rilevato che:

- il Comune di Trivigno non dispone all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

- l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti, i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09/02/1982 n. 31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma andrebbe tuttavia coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Atteso che la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18 ha ritenuto, in ordine all'affidamento d'incarico legale, che simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza;

Richiamato l'atto deliberativo di Giunta comunale n. 62 del 13.9.2022 con la quale l'amministrazione comunale ha deliberato di costituirsi in giudizio nel predetto Ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ad istanza di Blescia Teresa e del suo procuratore avv. Rosario Santoro, nella persona del Sindaco pro-tempore, al fine di tutelare le ragioni e per assistere l'Ente processualmente con ogni più ampia facoltà di legge, autorizzando il Sindaco alla costituzione del mandato "ad litem" e demandando al Responsabile dell'Area 3 Tecnica II la nomina del difensore di fiducia;

Visto che la citata pronuncia evidenzia come alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all'art.10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva;

Considerato che con sentenza 11 luglio 2019, n. 1271 il TAR Campania – Salerno, Sez. I, richiamando i precedenti favorevoli del giudice amministrativo ha ribadito che il singolo incarico legale occasionale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica;

Atteso che le vigenti norme del TUEL- D. lgs 267/2000- consentono di perseguire gli indirizzi programmatici anche attraverso il conferimento di un incarico esterno ad alto contenuto di professionalità, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

Ritenuto opportuno, la costituzione del Comune al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale:
*"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
 ... d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (Punto così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.)”;

- Dato atto** che con nota trasmessa a mezzo pec all'avv. Luca Di Mase del foro di Potenza con studio in Potenza alla via Nazario Sauro n. 102, in data 19.9.2022 prot. n. 3126 è stata richiesta al professionista suddetto la disponibilità a supportare l'Ente con un incarico di assistenza giuridica e di trasmettere un preventivo di spesa per l'incarico da svolgere;
- Vista** la comunicazione inviata a mezzo pec dall'avv. Luca Di Mase, in data 21.9.2022 ed acquisita al protocollo generale dell'ente in pari data al n. 3156, con la quale il predetto legale ha confermato la disponibilità ad assumerne l'incarico di cui trattasi, quantificando il compenso in € 3.000,00, oltre Cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, e ritenuta d'acconto al 20% sull'imponibile;
- Ritenuto** pertanto di affidare l'incarico legale di assistenza giuridica ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), punto 1.2, d.lgs. 50/2016, al fine di patrocinare l'Ente nel ricorso presso il Tribunale Amministrativo per la Basilicata formulato dalla sig.ra Teresa Blescia, all'avvocato Luca Di Mase del foro di Potenza con studio in Potenza alla via Nazario Sauro n. 102 c.f. DMSLCU76B04G942F p. iva. 01664420765, impegnando la somma di € 4.000,00 sul bilancio comunale in gestione provvisoria;
- Dato atto** di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse disciplinate dal comma 2 dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di affidare**, per le motivazioni esposte in premessa, l'incarico di patrocinio giuridico di natura contenziosa ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), punto 1.2, d.lgs. 50/2016, al fine di patrocinare l'Ente nel ricorso presso il Tribunale Amministrativo per la Basilicata formulato dalla sig.ra Teresa Blescia, all'avvocato Luca Di Mase del foro di Potenza con studio in Potenza alla via Nazario Sauro n. 102 c.f. DMSLCU76B04G942F p. iva. 01664420765;
3. **Di impegnare** in favore dell'avvocato Luca Di Mase del foro di Potenza con studio in Potenza alla via Nazario Sauro n. 102 c.f. DMSLCU76B04G942F p. iva. 01664420765, l'importo complessivo di **€ 3.806,40** (compenso imponibile minimi € 3.000,00 + cassa previdenziale € 120,00 + iva al 22% € 686,40 con ritenuta 'acconto sull'imponibile del 20%) con la seguente imputazione sul bilancio dell'Ente

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Capitolo	Articolo
01	02	1	103	01328	000

4. **Di dato atto** che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questo Ente, riporta il n. ZF43804282;
5. **Di assicurare** la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi:
-ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, sul portale "amministrazione trasparente";
-ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparenza";
6. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. **Di dichiarare** in qualità di RUP del presente procedimento l'assenza di conflitto d'interesse.
8. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Il Responsabile dell'AREA TECNICA II
Ing Rocco Fiore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sullo schema di determinazione retro iscritto si appone, ai sensi dell'art. 183, comma sette, del DS.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il "visto" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ai capitoli di seguito indicati del bilancio armonizzato corrente in esercizio provvisorio:

CIG	Anno	Imp / Sub	Cod. Bilancio	Cap.	Art.	Importo €

Trivigno li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al giorno _____.

Trivigno li, _____

**Il Responsabile del Servizio
Ing Rocco Fiore**
